

# Accordo per il potenziamento di percorsi legali di accoglienza dei migranti (11 giugno 2025)

---

*La Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero dell'Interno, in data 11 giugno 2025, hanno firmato un accordo quadro con l'obiettivo di valorizzare le migrazioni legali, destinando iniziative di accoglienza e di inclusione ai migranti che ne hanno diritto.*

*Attraverso intese tra Prefetture ed Enti ecclesiastici territoriali saranno promosse attività dedicate a richiedenti asilo e rifugiati, e in generale ai cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità. Per favorire una maggiore sinergia di azione e di intenti, sarà inoltre istituito un Tavolo tecnico permanente per individuare e monitorare le iniziative più adeguate.*

*L'accordo, siglato al Viminale dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Matteo Maria Zuppi, ha validità biennale con possibilità di proroga tacita per ulteriori due anni.*

*Di seguito il testo dell'accordo.*

**ACCORDO QUADRO**  
**Accordo per il potenziamento di percorsi legali**  
**di accoglienza dei migranti**

Premesso che

la Carta Dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nel ribadire l'inviolabilità della dignità umana e del diritto alla vita di ciascun individuo, sancisce il rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, il diritto d'asilo e il divieto di allontanamento verso Paesi in cui esiste un rischio serio di essere sottoposti a pene o trattamenti inumani o degradanti;

la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, così come la Costituzione Italiana, riprendono tali diritti inviolabili.

Considerato che

negli ultimi anni e anche grazie alla capillarità e radicalità territoriale degli enti ad essa collegati presenti in tutto il territorio nazionale è cresciuto l'impegno della Chiesa in Italia, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati e più in generale dei migranti in condizioni di vulnerabilità;

i processi migratori possono diventare un'occasione di crescita personale e comunitaria, come dimostrano i progetti di inclusione e l'esperienza dei Corridoi Umanitari, e attraverso gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli altri Enti di ispirazione ecclesiale, la Chiesa che è in Italia ha saputo promuovere una carità motivata con l'accompagnamento delle comunità cristiane, la promozione di esperienze di volontariato ecclesiale e di azione solidale, il sostegno della progettazione sociale;

appare quanto mai necessario rafforzare per i migranti aventi diritto i percorsi di inclusione avviati nei territori in sinergia con le organizzazioni di settore;

nei percorsi migratori non andati a buon fine, è necessario intervenire con programmi di rimpatrio che garantiscano la dignità della persona e favoriscano un ritorno nel proprio Paese in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei diritti umani in tutte le fasi del procedimento, anche individuando programmi nazionali di rimpatrio;

nell'ottica di favorire una maggiore sinergia di azione e di intenti e avviare un confronto è auspicabile l'istituzione di un tavolo permanente con la partecipazione di rappresentanti delle Parti del presente Accordo. Al suddetto Tavolo permanente potranno, eventualmente, essere chiamati a intervenire altre istituzioni nazionali o enti competenti.

## **Tutto quanto premesso**

si stipula e si conviene quanto di seguito indicato:

### **Articolo 1 Premesse**

Le premesse sono parte integrante del presente documento.

### **Articolo 2 Impegni tra le parti**

Nel limite delle reciproche competenze e responsabilità, le Parti si impegnano a cooperare al fine di realizzare un sistema di interventi atti a promuovere e implementare percorsi di valorizzazione delle migrazioni legali, nonché rafforzare per i migranti aventi diritto i percorsi di inclusione, anche in sinergia con le organizzazioni di settore.

Le Parti, nel contesto del presente accordo quadro si impegnano a favorire la definizione e la stipula di apposite convenzioni tra le Prefetture, gli Enti locali e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per l'accoglienza e la successiva integrazione dei migranti aventi diritto e che definiscano le attività, le risorse umane, strumentali e finanziarie da mettere in atto per la realizzazione delle attività di accoglienza dei cittadini stranieri in Italia.

In particolare, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti potranno, nell'ambito delle predette convenzioni, individuare immobili utilizzabili per l'accoglienza da mettere a disposizione delle Prefetture, anche a titolo oneroso, nell'ambito delle attività ad esse demandate.

### **Articolo 3 Istituzione Tavolo tecnico permanente**

È istituito un Tavolo tecnico permanente tra le Parti - al quale potranno, eventualmente, essere chiamati a intervenire altre istituzioni nazionali o enti competenti - per individuare soluzioni efficienti relative, ad esempio: al reperimento degli spazi idonei per l'accoglienza; al monitoraggio delle attività del Tavolo in corso; alla redazione di bozze di accordi tra Prefetture, Enti locali, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed Enti del Terzo Settore. Il tavolo potrà essere convocato regolarmente o in occasioni specifiche e su richiesta dei membri. La composizione e la modalità di funzionamento del Tavolo sono stabilite da un apposito atto redatto dal Ministero in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana.

### **Articolo 4 Collaborazione organismi collegati alla Conferenza Episcopale Italiana**

La Conferenza Episcopale Italiana si impegna ad attivare tutti gli Enti ad essa collegati al fine di agevolare la realizzazione degli impegni presi nel presente accordo quadro.

**Articolo 5**  
**Sperimentazione nuovi processi**

Le Parti si impegnano a collaborare nelle iniziative già in corso, rafforzandole se necessario e a sperimentare nuove azioni e processi congiunti con le risorse e gli strumenti a propria disposizione per le finalità di cui all'articolo 2.

**Articolo 6**  
**Durata del protocollo e oneri**

Il presente accordo ha la durata di due anni e si intende tacitamente prorogato alla scadenza per un ulteriore biennio, salvo esplicita diversa volontà di una delle parti da comunicare almeno due mesi prima della scadenza.

Si dà atto che il presente accordo quadro non comporta alcun onere economico.

**Articolo 7**  
**Disposizioni finali**

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti e si intende stipulato ed in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, lì 11 giugno 2025

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
Pref. MATTEO PIANTEDOSI

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
Card. MATTEO MARIA ZUPPI